

Gazzetta ufficiale C 344

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno

16 ottobre 2020

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 344/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9333 — H&F/Blackstone/Scout24) ⁽¹⁾	1
2020/C 344/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9282 — HCL Technologies/Certain IBM Assets) ⁽¹⁾	2
2020/C 344/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9301 — KDDI/Mitsubishi Securities/Kabu.com) ⁽¹⁾	3
2020/C 344/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9303 — LetterOne/DIA) ⁽¹⁾	4
2020/C 344/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9235 — OTPP/MDP/Fleet Complete) ⁽¹⁾	5
2020/C 344/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9106 — Caisse des Dépôts et Consignations/Reden H2/Berroute) ⁽¹⁾	6
2020/C 344/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9853 — HGK/Imperial Shipping Group) ⁽¹⁾	7
2020/C 344/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9959 — Advent/Aareal/Aareon) ⁽¹⁾	8

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2020/C 344/09	Avviso all'attenzione delle persone e dell'entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1482 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1480 del Consiglio, relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche.....	9
2020/C 344/10	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio e al regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche	11
2020/C 344/11	Avviso all'attenzione della persona oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1483 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1481 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia	12
2020/C 344/12	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia	13

Commissione europea

2020/C 344/13	Tassi di cambio dell'euro — 15 ottobre 2020	14
---------------	---	----

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2020/C 344/14	Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ⁽¹⁾	15
2020/C 344/15	Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ⁽¹⁾	16

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2020/C 344/16	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	17
2020/C 344/17	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	18

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9333 — H&F/Blackstone/Scout24)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2020/C 344/01)

Il 15 maggio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9333. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9282 — HCL Technologies/Certain IBM Assets)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 344/02)

Il 29 maggio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9282. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9301 — KDDI/Mitsubishi Securities/Kabu.com)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 344/03)

Il 15 marzo 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9301. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9303 — LetterOne/DIA)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2020/C 344/04)

Il 12 marzo 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9303. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9235 — OTPP/MDP/Fleet Complete)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2020/C 344/05)

Il 4 febbraio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9235. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9106 — Caisse des Dépôts et Consignations/Reden H2/Berroute)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 344/06)

Il 29 marzo 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore;
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9106. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9853 — HGK/Imperial Shipping Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 344/07)

Il 29 giugno 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M9853. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9959 — Advent/Aareal/Aareon)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2020/C 344/08)

Il 13 ottobre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M9959. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

**Avviso all'attenzione delle persone e dell'entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla
decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1482 del
Consiglio, e dal regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione
(UE) 2020/1480 del Consiglio, relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi
chimiche**

(2020/C 344/09)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e dell'entità che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1482 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1480 del Consiglio ⁽⁴⁾, relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e l'entità di cui ai suddetti allegati devono essere incluse nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione (PESC) 2018/1544 e dal regolamento (UE) 2018/1542 relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche. I motivi che hanno determinato l'inserimento nell'elenco delle persone e dell'entità interessate sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone e dell'entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1542, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone e l'entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, prima del 1° luglio 2021, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 e dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1542.

⁽¹⁾ GUL 259 del 16.10.2018, pag. 25.

⁽²⁾ GUL 341 del 15.10.2020, pag. 9.

⁽³⁾ GUL 259 del 16.10.2018, pag. 12.

⁽⁴⁾ GUL 341 del 15.10.2020, pag 1

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e dell'entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio e al regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

(2020/C 344/10)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio ⁽²⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1482 del Consiglio ⁽³⁾, e il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio ⁽⁴⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1480 del Consiglio ⁽⁵⁾.

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1482 e del regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1480.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione (PESC) 2018/1544 e nel regolamento (UE) 2018/1542.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

⁽¹⁾ GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GUL 259 del 16.10.2018, pag. 25.

⁽³⁾ GUL 341 del 15.10.2020, pag. 9.

⁽⁴⁾ GUL 259 del 16.10.2018, pag. 12.

⁽⁵⁾ GUL 341 del 15.10.2020, pag. 1.

Avviso all'attenzione della persona oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1483 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1481 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(2020/C 344/11)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione della persona designata negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio ⁽¹⁾, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1483 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1481 del Consiglio ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che la persona che figura nei suddetti allegati deve essere inclusa nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 e al regolamento (UE) 2016/44.

Si richiama l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2016/44, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).

La persona in questione può presentare al Consiglio prima del 15 maggio 2021, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C.
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/1333 e dell'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44, dell'elenco delle persone ed entità designate.

Si richiama inoltre l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 341 del 15.10.2020, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 341 del 15.10.2020, pag. 7.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(2020/C 344/12)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio ⁽²⁾, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1483 del Consiglio ⁽³⁾, e il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio ⁽⁴⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1481 del Consiglio ⁽⁵⁾.

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C.
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2015/1333, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1483 del Consiglio, e del regolamento (UE) 2016/44, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1481 del Consiglio.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione (PESC) 2015/1333 e nel regolamento (UE) 2016/44.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

⁽¹⁾ G U L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ G U L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

⁽³⁾ G U L 341 del 15.10.2020, pag. 16.

⁽⁴⁾ G U L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

⁽⁵⁾ G U L 341 del 15.10.2020, pag. 7.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

15 ottobre 2020

(2020/C 344/13)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1698	CAD	dollari canadesi	1,5453
JPY	yen giapponesi	123,15	HKD	dollari di Hong Kong	9,0660
DKK	corone danesi	7,4429	NZD	dollari neozelandesi	1,7762
GBP	sterline inglesi	0,90535	SGD	dollari di Singapore	1,5935
SEK	corone svedesi	10,3780	KRW	won sudcoreani	1 344,08
CHF	franchi svizzeri	1,0697	ZAR	rand sudafricani	19,5329
ISK	corone islandesi	163,20	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8756
NOK	corone norvegesi	10,9678	HRK	kuna croata	7,5818
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 278,41
CZK	corone ceche	27,340	MYR	ringgit malese	4,8599
HUF	fiorini ungheresi	364,58	PHP	peso filippino	57,056
PLN	zloty polacchi	4,5518	RUB	rublo russo	91,4345
RON	leu rumeni	4,8765	THB	baht thailandese	36,574
TRY	lire turche	9,2868	BRL	real brasiliano	6,5942
AUD	dollari australiani	1,6554	MXN	peso messicano	25,1559
			INR	rupia indiana	85,9510

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 344/14)

Stato Membro	Italia
Rotte interessate	Crotone – Roma Fiumicino e viceversa
Periodo di validità del contratto	Dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2024
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d'appalto e all'onere di servizio pubblico	ENAC, Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze, Viale Castro Pretorio, n. 118 00185 Roma ITALIA Tel. +39 0644596515 e mail: osp@enac.gov.it Sito internet: http://www.mit.gov.it http://www.enac.gov.it

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 344/15)

Stato Membro	Italia
Rotte interessate	Crotone - Torino e viceversa Crotone - Venezia e viceversa
Periodo di validità del contratto	Dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2023
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d'appalto e all'onere di servizio pubblico	ENAC, Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze, Viale Castro Pretorio, n. 118 00185 Roma ITALIA Tel. +39 0644596515 E-mail: osp@enac.gov.it Sito internet: http://www.mit.gov.it http://www.enac.gov.it

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2020/C 344/16)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3. Termine

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza ⁽¹⁾
Ciclamato di sodio	Repubblica popolare cinese Indonesia	Dazio anti-dumping	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 della Commissione, del 15 luglio 2016, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 49).	17.7.2021

⁽¹⁾ La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

⁽¹⁾ (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

⁽²⁾ TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2020/C 344/17)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3. Termine

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza ⁽¹⁾
Ciclamato di sodio	Repubblica popolare cinese	Dazio anti-dumping	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1159 della Commissione, del 15 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 23).	17.7.2021

⁽¹⁾ La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

⁽¹⁾ (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

⁽²⁾ TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT